



Società Finanziaria partecipata dalla Regione Umbria dal 1987

RELAZIONE GOVERNO SOCIETARIO 2024

Assemblea dei Soci, Perugia 28 maggio 2025

GOVERNO SOCIETARIO

PREMESSA

Il D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – in seguito Testo Unico), attua la delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella L. 124/2015.

Con riferimento alla previsione degli adempimenti relativi alla gestione e all'organizzazione delle società a controllo pubblico viene disposta (cfr. art. 6) l'adozione di programmi specifici di valutazione del rischio di crisi aziendale da presentare all'assemblea dei Soci in occasione della relazione annuale sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio.

Nella stessa relazione devono essere indicati gli altri strumenti che le società a controllo pubblico valutano di adottare (o le ragioni per cui hanno valutato di non adottare) con specifico riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta e programmi di responsabilità sociale di impresa.

Il Testo Unico, tuttavia, nulla dispone circa le modalità, il grado di approfondimento e le ulteriori informazioni da far confluire nella sopra citata relazione.

Si evidenzia comunque che Gepafin Spa, in base alla riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario, entrata in vigore l'11 luglio 2015, è un intermediario finanziario autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma – ivi incluso il rilascio di garanzie – e iscritto in un apposito albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, nel seguito "nuovo TUB").

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 del nuovo TUB sono sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione, declinato secondo il principio di proporzionalità per tener conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli operatori nonché della natura dell'attività svolta.

L'azione di controllo della Banca d'Italia è esercitata attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziale anomalia negli assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive. Il controllo riguarda tutti gli aspetti della loro operatività e si focalizza sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione, del controllo dei rischi, sull'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clientela.

Per salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e prevenire comportamenti illeciti, specifici controlli sono condotti sul rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e usura. Misure specifiche vengono assunte in presenza di aspetti critici nella situazione degli operatori. Tali misure comprendono, innanzitutto, la facoltà di convocare il Consiglio di Amministrazione o indire l'assemblea dei soci oppure limitare alcune attività, disporre la rimozione di singoli esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica è di pregiudizio per la sana e prudente gestione, ecc.

In presenza di un significativo deterioramento della situazione aziendale ovvero di violazioni normative o irregolarità gestorie particolarmente rilevanti si può arrivare ad assumere misure di intervento precoce – come la richiesta di dare attuazione ai piani di risanamento o la rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e di uno o più componenti

dell'alta dirigenza – e, nei casi più gravi, disporre l'amministrazione straordinaria al fine di rimuovere le irregolarità riscontrate.

La Banca d'Italia, in presenza di irregolarità nell'amministrazione, di violazioni normative o di perdite del patrimonio, può – a seconda della gravità riscontrata – disporre la gestione provvisoria dell'intermediario o revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

1. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Gepafin Spa è una società finanziaria partecipata al 55,82% dalla Regione Umbria, direttamente per il 48,85% ed indirettamente attraverso Sviluppo Umbria Spa (società in house della Regione Umbria) per il 6,97% e per il restante 44,18% da soci privati - rappresentati da banche ed altre società operanti in ambito finanziario o comunque partecipate da soggetti finanziari - che contribuisce ad attuare le linee di programmazione economica dell'ente regionale attraverso l'attivazione e la gestione di specifici strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese umbre appartenenti a pressoché tutti i settori di attività.

L'attività della Società ha come obiettivi:

- l'accessibilità delle PMI umbre agli strumenti finanziari messi a disposizione;
- il rafforzamento dell'operatività degli intermediari che operano a favore della crescita del sistema produttivo;
- la realizzazione di progetti di supporto allo sviluppo regionale in settori strategici.

L'attività di Gepafin Spa si sviluppa principalmente nell'ambito della finanza agevolata e dell'equity ed è attualmente riconducibile ai seguenti ambiti operativi realizzati:

- con Fondi di Terzi in Gestione (Misure Regione Umbria) gestiti con mandato senza rappresentanza;
- con proprio patrimonio.

Gli ambiti operativi sono:

- a) gestione di strumenti di agevolazione destinati dalla Regione alle PMI umbre ed a privati cittadini;
- b) attività di rilascio di garanzie e controgaranzie agevolate, nelle diverse forme tecniche, a valere su Fondi Regionali;
- c) finanziamento diretto alle imprese anche sotto forma di prestiti partecipativi, obbligazioni, cambiali finanziarie, ecc.;
- d) finanziamenti alle imprese in strumenti di capitale di rischio;
- e) finanziamenti alle imprese in strumenti di quasi equity quali ad esempio obbligazioni partecipative subordinate o strumenti assimilabili.

Gepafin inoltre partecipa con una quota del 14% a "Sviluppo Imprese Centro Italia – SICI Spa" che è una SGR che opera nella gestione di fondi destinati ad operazioni di sottoscrizione di aumenti di capitale e/o sottoscrizione di strumenti di debito anche subordinati verso PMI, principalmente in Toscana ed Umbria.

1.1 Compagine sociale

Al 31.12.2024 la compagine sociale di Gepafin Spa è così costituita:

Socio	Capitale sottoscritto	Capitale versato	Numero azioni	%
Regione Umbria	3.110.454	3.110.454	518.409	48,85%
Banca Intesa Sanpaolo Spa	855.426	855.426	142.571	13,43%
Banco di Desio e della Brianza Spa	683.088	683.088	113.848	10,73%

Socio	Capitale sottoscritto	Capitale versato	Numero azioni	%
Sviluppumbria Spa	444.012	444.012	74.002	6,97%
BCC Banca Centro Toscana-Umbria Soc. Coop.	433.716	433.716	72.286	6,81%
Unicredit Spa	433.044	433.044	72.174	6,80%
BCC di Spello e del Velino Soc. Coop.	216.858	216.858	36.143	3,41%
Banca Anghiari e Stia Credito Coop	121.962	121.962	20.327	1,92%
Banca Nazionale del Lavoro Spa	34.716	34.716	5.786	0,55%
Cassa di Risparmio di Orvieto Spa	21.912	21.912	3.652	0,34%
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa	6.000	6.000	1.000	0,09%
SINLOC Spa	6.000	6.000	1.000	0,09%
Totale	6.367.188	6.367.188	1.061.198	100,00%

1.2 Organi Sociali Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, come da Statuto, è composto da 5 membri in conformità alle previsioni dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016. L'organo amministrativo è stato rinnovato il 26 maggio 2023 ed è presieduto dal dott. Carmelo Campagna. Nella medesima data è stato rinnovato il Collegio Sindacale.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Carmelo Campagna – Presidente
Elena Lombardi – Vice Presidente
Adolfo Caldarelli – Consigliere
Emanuele Stefano Carbonelli – Consigliere
Giada Fantini – Consigliere

Composizione del Collegio Sindacale

Daniela D'Agata – Presidente
Gioia Bartolini – Sindaco Effettivo
Carlo Magara – Sindaco Effettivo
Marco Rosabella – Sindaco Supplente
Giuseppe Siciliano – Sindaco Supplente

Direzione Generale

Marco Tili - Direttore

I compiti che lo Statuto Sociale e l'Ordinamento Generale riservano alla Direzione sono di natura prevalentemente operativa e sono finalizzati a garantire la disponibilità delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività sociali, il loro migliore utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione nonché la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni normative (interne ed esterne) di riferimento.

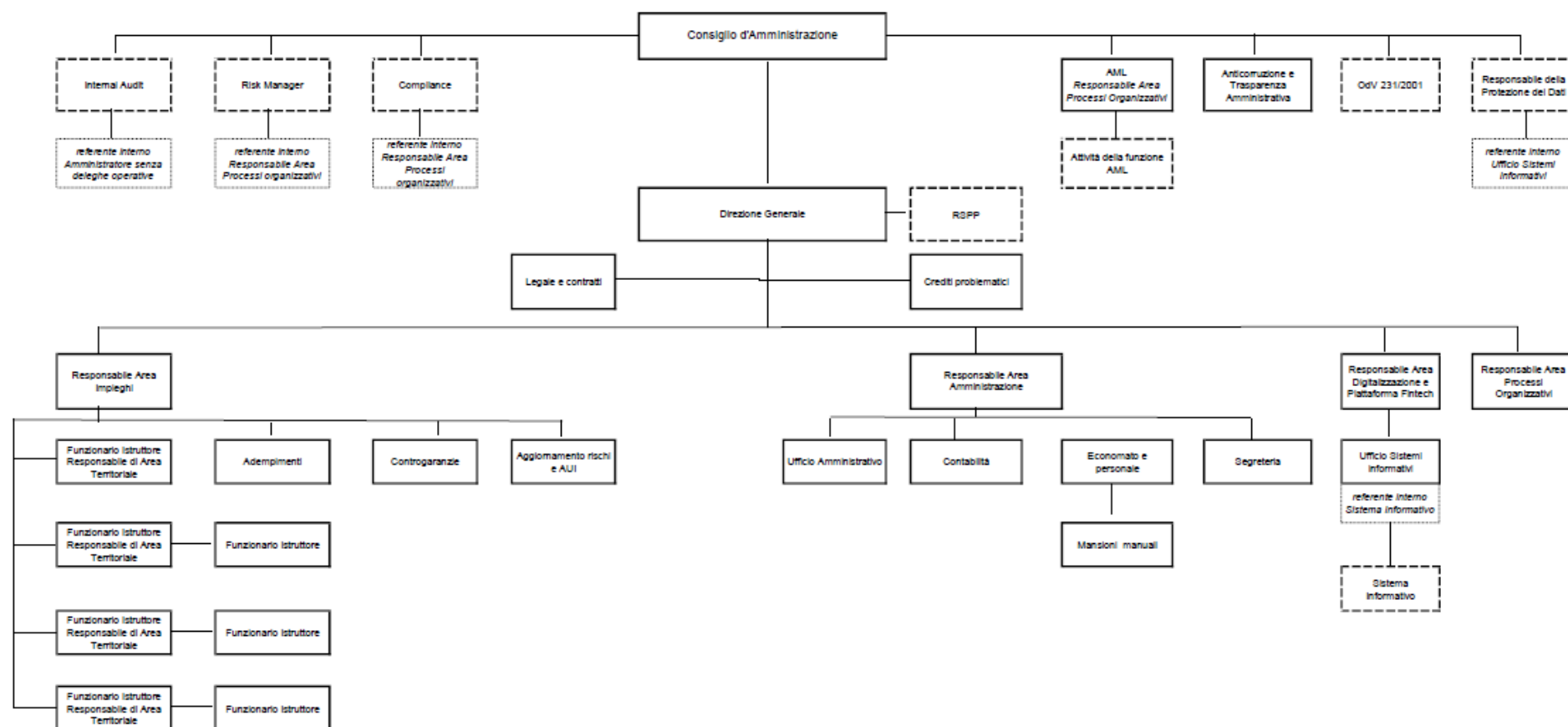
Il Direttore Generale in qualità di vertice della struttura interna, partecipa alla funzione di gestione prestando supporto al Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del processo di adozione delle decisioni strategiche, Il Direttore assicura la traduzione operativa degli indirizzi strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione.

1.3 Assetto organizzativo

Di seguito la rappresentazione grafica della struttura organizzativa aziendale attuale:

Organigramma Gepafin



 I riquadri con tratteggio grande rappresentano le funzioni esternalizzate

 I riquadri con tratteggio piccolo rappresentano i referenti interni delle funzioni esternalizzate

2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gepafin Spa ha adottato un modello societario tradizionale tra gli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia: i compiti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale sono definiti dallo Statuto sociale, dall'Ordinamento Generale della Società e dalle disposizioni di vigilanza in tema di governance emanate da Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.

Al Consiglio di Amministrazione viene riservato un ruolo centrale, in quanto è l'organo al quale competono tutte le scelte strategiche ed organizzative necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale. Ai Consiglieri non sono state attribuite deleghe gestionali. La Società non ha previsto la nomina di Consiglieri Indipendenti.

2.1 Nomina, sostituzione e composizione

Gli artt. 10 e 12 dello Statuto vigente di Gepafin Spa prevedono che:

- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione in numero dispari composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri i quali durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla nomina del Consiglio determina il numero dei componenti il Consiglio stesso, comunque in numero dispari. I membri di designazione pubblica non potranno essere più di due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri e non più di 3 (tre) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri;
- Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti; può altresì nominare un Vice Presidente e un Amministratore Delegato. In caso di assenza od impedimento del Presidente egli è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, la cui firma fa fede dall'assenza od impedimento del Presidente. Il Consiglio può, inoltre, costituire Comitati Consultivi e/o Valutativi determinandone le funzioni.

Il procedimento di nomina dei Consiglieri è effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi secondo la L. 120/2011 ed il Regolamento di cui all'art. 3, comma 2, DPR n. 251/2012.

Alla data di stesura del documento, il Vicepresidente è indicato nella persona della dott.ssa Elena Lombardi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto vigente, nomina un Direttore Generale e può nominare uno o più Vice Direttori Generali.

2.2 Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è affidato, a norma dell'art. 15 dello Statuto Sociale, ogni più ampio potere per la gestione della società. Il Consiglio di Amministrazione provvede a tutto quanto non sia riservato all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

2.3 Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente programma e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione, presiedendo e gestendo lo svolgimento delle relative riunioni ed avendo cura di assicurare che tutti gli Amministratori possano effettivamente apportare il loro contributo, consapevole ed informato, alle

discussioni. In quanto Presidente dell'Organo con funzione di supervisione strategica, egli promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario; non riveste un ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

D'intesa con il Consiglio d'Amministrazione e con il Direttore Generale, assicura l'individuazione e la realizzazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi concernenti la Società ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

La Società riconosce al Presidente il compito di mantenere un corretto e continuativo rapporto di comunicazione con gli azionisti e con i referenti istituzionali. In questo egli è coadiuvato dal Direttore Generale.

Lo Statuto e l'Ordinamento Generale delineano i compiti e le responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sua veste di garante dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario.

3. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 dello Statuto si compone di tre membri effettivi nominati ai sensi di legge. Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

Il Collegio Sindacale è investito delle funzioni previste dall'art. 2403 c.c., con l'esclusione del controllo contabile il cui incarico viene conferito ad una primaria società di revisione legale.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società;
- vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni;
- vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Collegio Sindacale dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo. Esso può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo.

Il Collegio Sindacale mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

Il Collegio Sindacale effettua le attività di cui sopra con riunioni periodiche almeno ogni 120 giorni.

4. COMITATI TECNICI DI VALUTAZIONE

I Comitati Tecnici di Valutazione preposti ad esprimere il parere tecnico consultivo sulle pratiche istruite dalla struttura tecnica a valere su Fondi di terzi di Gepafin sono:

- Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio;
- Sottocomitato Garanzie su Finanziamenti;
- Sottocomitato Capitale di Rischio;
- Comitato di valutazione per il Fondo Agricoltura.

Il Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio è formato da dieci componenti come di seguito indicati e nominati:

- un Presidente indicato dall'ABI Regionale con specifiche competenze in materia di economia e/o finanza di impresa e/o scienze bancarie. Il Presidente del Comitato rimane in carica per un anno. Il Presidente del Comitato viene invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
- due componenti indicati dalle Banche socie di Gepafin;
- tre componenti indicati dalle Associazioni di categoria aderenti al Tavolo di Concertazione economico-sociale del Patto per lo Sviluppo scelti tra esperti in materia di economia, finanza di impresa e/o gestione aziendale;
- un componente indicato dagli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti - Ragionieri e degli Avvocati;
- un componente indicato dall'Università su indicazione del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia;
- un componente indicato da Unioncamere scelto tra i Direttori e/o Dirigenti della Stessa Unioncamere e/o di Organismi Camerali Provinciali;
- un componente indicato dalla Regione dell'Umbria scelto tra i dirigenti delle Aree Sviluppo Economico e Attività produttive e/o Agricoltura e Foreste.

Il Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio si riunisce quando il parere tecnico consultivo riguarda:

- la trattazione di casi che riuniscono sia pratiche di garanzia su finanziamenti che finanziamenti diretti e finanziamenti in capitale di rischio;
- tutte le pratiche di importo superiore a 500.000 euro.

Affinché il Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio esprima validamente il proprio parere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il parere del Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio è quello che risulta dalla maggioranza dei pareri espressi. In caso di parità prevale il parere del Presidente.

All'interno del Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio, sono costituiti due sottocomitati denominati: Sottocomitato Garanzie su Finanziamenti e Sottocomitato Capitale di Rischio. I due sottocomitati sono composti da cinque membri scelti fra i componenti del Comitato Unico, di cui uno è il Presidente del Comitato Unico.

Il Sottocomitato Garanzie su finanziamenti ha il compito di esprimere pareri tecnici consultivi su pratiche relative a garanzie su finanziamenti bancari di importo fino a 500.000 euro.

Il Sottocomitato Capitale di rischio ha il compito di esprimere pareri tecnici consultivi su pratiche relative a finanziamenti diretti e finanziamento del capitale di rischio di importo fino a 500.000 euro. Il parere dei Sottocomitati viene espresso con le stesse modalità del parere del Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio.

Il Comitato di Valutazione per il Fondo Agricoltura è formato da tre componenti

- un componente indicato dalle Banche cofinanziatrici del Fondo;
- un componente indicato dall'Università degli Studi di Perugia;
- un componente indicato dalla Regione dell'Umbria.

Il Comitato di Valutazione per il Fondo Agricoltura ha il compito di esprimere pareri tecnici consultivi su pratiche relative a garanzie richieste sul Fondo Agricoltura. Il parere del Comitato di Valutazione per il Fondo Agricoltura è quello che viene espresso dalla maggioranza dei componenti.

I Comitati Tecnici di Valutazione rilasciano il proprio parere sulle proposte d'intervento presentate con astensione degli eventuali componenti che si trovino in una situazione equiparabile a quella degli Amministratori in conflitto d'interessi.

5. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

6.1 Il Sistema dei Controlli Interni

Il Sistema dei Controlli Interni assicura la comprensione dei rischi aziendali all'Organo di Supervisione strategica e al Direttore, oltre a favorire la cultura del controllo all'interno della azienda. È previsto che ciascuna funzione di controllo condivida con le altre funzioni di controllo i risultati della propria attività.

Tale attività avviene tramite il corretto esercizio delle funzioni di Controllo del rischio (Risk controlling) e di Conformità alle norme (Compliance). Questi obiettivi sono realizzati attraverso la gestione delle attività di verifica, della consulenza occasionale e progettuale anche nell'ambito dello sviluppo di processi e regolamenti e della formazione sulle normative rientranti nel perimetro di Compliance. La periodica condivisione dei dati e delle analisi costituisce un momento di diffusione della cultura del controllo.

6.2 Risk Manager

La funzione di Controllo dei rischi (Risk Manager) è externalizzata e l'outsourcer è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri previsti dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia. La funzione di Controllo dei rischi ha l'obiettivo di assicurare la coerenza dell'operatività delle singole aree aziendali con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati e la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi.

La Funzione:

- redige il piano dei controlli annuale, lo sottopone al Consiglio di Amministrazione e ne assicura l'esecuzione;
- con periodicità almeno annuale esegue una reportistica agli Organi Sociali sui rischi rilevati, comprensiva di analisi delle risultanze delle attività di controllo, individuazione delle criticità e delle azioni a mitigazione del rischio e successivo monitoraggio fino alla rimozione della criticità;
- collabora, con la Direzione, alla proposta ed alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei rischi, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
- verifica l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei relativi limiti operativi;
- è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi; in tale contesto sviluppa indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;
- monitora costantemente l'evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- collabora all'analisi dei rischi connessi all'introduzione di nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- sorveglia il rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale emanata da Banca d'Italia;
- individua e cura gli strumenti e le metodologie idonee ad assicurare una piena comprensione, un efficace monitoraggio e un'efficiente gestione dei rischi rilevanti ai fini ICAAP;

- redige annualmente il resoconto ICAAP, secondo i principi delle Disposizioni di Vigilanza;
- rilascia pareri sul rispetto degli obiettivi di rischio nel caso di operazioni rilevanti.

6.3 Compliance

La funzione di Compliance è esternalizzata e l'outsourcer è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri previsti dalle Disposizioni di Vigilanza.

La funzione di Compliance valuta l'adeguatezza delle procedure interne al fine di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

La funzione:

- redige il piano dei controlli annuale, lo sottopone al Consiglio di Amministrazione e ne assicura l'esecuzione;
- identifica nel continuo le norme applicabili alla Società e alle attività esercitate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;
- verifica preventivamente e monitora successivamente l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità;
- esegue una reportistica annuale al Consiglio di Amministrazione sui rischi rilevati, comprensiva di analisi delle risultanze delle attività di controllo, individuazione delle criticità e delle azioni a mitigazione del rischio (tempi e responsabili) e successivo monitoraggio fino alla rimozione della criticità;
- presta consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità;
- collabora alla definizione delle necessità formative del personale, relativamente alle disposizioni applicabili alle attività svolte;
- verifica l'applicazione delle procedure previste dalla policy aziendale in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati.

6.4 Antiriciclaggio

L'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio

L'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio è il Direttore Generale.

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio:

- monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche del destinatario e dei rischi cui esso è esposto;
- coadiuva l'organo con funzione di supervisione strategica nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio;
- assicura che gli organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal Responsabile della funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;

- informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
- verifica che il responsabile della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza;
- assicura che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio siano valutate dall'organo di supervisione strategica.

Il Responsabile della funzione Antiriciclaggio

Il Responsabile della funzione Antiriciclaggio è il Responsabile dell'Area Processi Organizzativi.

Le attività della funzione Antiriciclaggio sono esternalizzate e l'outsourcer è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri previsti dalle Disposizioni di Vigilanza. Il referente interno dell'outsourcer è il Responsabile della funzione Antiriciclaggio.

La funzione Antiriciclaggio ha il compito di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e rispettino le norme di etero-regolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di auto-regolamentazione in materia.

La funzione:

- redige il piano dei controlli annuale, lo sottopone al Consiglio di Amministrazione e ne assicura l'esecuzione;
- monitora e comunica alla struttura aziendale la normativa antiriciclaggio;
- presta consulenza e assistenza al vertice aziendale nei confronti degli organi aziendali in tutte le materie in cui assume rilievo la problematica antiriciclaggio;
- verifica l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e propone le modifiche organizzative e procedurali ritenute necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio del rischio antiriciclaggio;
- verifica la corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico da parte del sistema informativo;
- effettua controlli, anche su base campionaria, per verificare l'efficacia e la funzionalità delle procedure aziendali adottate e individuare eventuali aree di criticità;
- cura, in accordo con la Direzione Generale, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente;
- esegue una reportistica annuale al Consiglio d'Amministrazione sui rischi rilevati, comprensiva di analisi delle risultanze delle attività di controllo, individuazione delle criticità e delle azioni a mitigazione del rischio (tempi e responsabili) e successivo monitoraggio fino alla rimozione della criticità.

6.5 Internal Audit

La funzione di Internal Audit è esternalizzata e l'outsourcer è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri previsti dalle Disposizioni di Vigilanza.

La Funzione Internal Audit è volta, da un lato, a controllare, in un'ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

La Funzione:

- redige il piano dei controlli annuale, lo sottopone al Consiglio di Amministrazione e ne assicura l'esecuzione in linea con l'evoluzione dei rischi aziendali;
- valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e, in generale, della struttura organizzativa;
- valuta l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo;
- valuta l'adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa o del piano di disaster recovery;
- verifica la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e dell'evoluzione dei rischi;
- verifica il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- verifica il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- verifica la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "follow-up");
- esegue una reportistica annuale al Consiglio d'Amministrazione sui rischi rilevati, comprensiva di analisi delle risultanze delle attività di controllo, individuazione delle criticità e delle azioni a mitigazione del rischio (tempi e responsabili) e successivo monitoraggio fino alla rimozione della criticità.

Il sistema di controllo interno è assicurato come di seguito descritto. La gestione dei rischi aziendali, è stata attuata attraverso una gerarchia di controlli che parte dalle verifiche e dai controlli di linea posti in essere dai referenti di ciascuna attività e dai responsabili dei vari uffici ed aree.

I controlli di linea (di primo livello) sono effettuati dalle strutture operative anche con il supporto del sistema informativo; i controlli di secondo livello sono effettuati dalla Compliance e dal Risk Manager; i controlli di terzo livello sono effettuati dall'Internal Audit.

A queste funzioni si aggiungono Funzioni specialistiche di controllo attinenti a specifiche normative (Organismo di Vigilanza L.231, Antiriciclaggio, Trasparenza Amministrativa e Anticorruzione, ecc...). Le Funzioni Specialistiche di controllo sono comunque equiparabili alle funzioni aziendali di controllo di secondo livello.

6.6 Organismo di vigilanza 231/01

L'Organismo nasce per vigilare sull'applicazione del Modello ex d.lgs. 231/01 al fine di prevenire i reati ivi indicati. L'Organismo è tenuto a:

- vigilare in via continuativa, avvalendosi eventualmente degli uffici interni della Società, sull'efficacia e sulla effettiva capacità del Modello 231 di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, nonché sull'osservanza da parte dei destinatari delle regole di condotta, rilevando eventuali scostamenti;
- individuare gli eventuali interventi correttivi del Modello 231 e proporre al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento dello stesso;
- promuovere, attraverso l'analisi dei report e il coordinamento delle proprie attività con le funzioni aziendali competenti in materia di gestione dei rischi, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione / formazione e comunicazione interna;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sullo stato di attuazione del Modello 231;
- definire e comunicare, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, i flussi informativi che debbono essergli inviati con l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile, della periodicità e delle modalità di comunicazione. Tali flussi devono consentire all'Organismo la piena visibilità delle aree sensibili ai rischi di reato e la loro evoluzione nel tempo;

- definire e comunicare a tutti gli uffici della Società le modalità con cui effettuare le segnalazioni previste dal Modello e valutare le eventuali segnalazioni;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, ai sensi del regolamento disciplinare esistente o, in sua assenza, del CCNL competente per materia, nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del Modello 231;
- coordinarsi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione o con la Società di revisione, affinché sia garantita la condivisione delle informazioni tra le varie funzioni.

L'Organismo riferisce, almeno una volta all'anno, in merito all'attuazione del Modello 231 ed all'individuazione di eventuali aspetti critici. A tal fine comunica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, eventualmente mediante consegna di copia dei verbali delle riunioni, l'esito delle attività svolte, le risultanze emerse e i suggerimenti in merito agli interventi correttivi da condurre.

6.7 Responsabile Anticorruzione L. 190/2012 e Responsabile Trasparenza D.Lgs. 33/2013

I compiti del Responsabile sono disciplinati nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità approvato dal Consiglio di Amministrazione.

6.8 Responsabile della Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679)

La funzione RPD:

- coopera con l'Autorità di Controllo (Garante della Privacy) e funge da punto di contatto per l'Autorità stessa;
- valuta i rischi inerenti al trattamento dei dati, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- avanza proposte volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi identificati.

6.9 Società di revisione

Il bilancio d'esercizio di Gepafin Spa è assoggettato alla revisione contabile della società KPMG Spa che ne rilascia apposita relazione di certificazione. L'incarico è stato conferito per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025.

7. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato due Regolamenti:

- "Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse - interventi a valere su fondi di terzi"
- "Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse - interventi a valere su fondi propri"

allo scopo di definire le modalità con le quali Gepafin Spa gestisce le operazioni con le parti correlate e i soggetti collegati nonché le operazioni nelle quali il soggetto che partecipa del processo decisionale sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi. Ciò anche al fine di garantire che tutti i rapporti di questo genere si svolgano secondo i principi di trasparenza e correttezza, sostanziale e procedurale.

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (ex articolo 6 del d.lgs. 175/2016)

Nella presente sezione è rappresentato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Tale valutazione è stata effettuata con la metodologia descritta nel Regolamento Processo ICAAP e Allegato Metodologico adottato dalla Gepafin Spa.

Si fa presente che il attraverso il processo “ICAAP – Processo di Valutazione dell’Adeguatezza del Capitale Interno” si valuta in maniera attuale e prospettica l’adeguatezza della dotazione patrimoniale di un intermediario finanziario ipotizzando diversi scenari di stress.

Nel documento si individuano ruoli, responsabilità e linee guida operative del processo di valutazione dando un corpo unico alle modalità operative, agli strumenti ed alle metodologie utilizzate, ai sistemi organizzativi e alle strutture di misurazione e monitoraggio dei rischi, di definizione e pianificazione del capitale.

All’interno del regolamento è contenuto uno specifico allegato “Metodologia di calcolo e stress testing del capitale a fronte dei rischi del “2° Pilastro” in cui risulta declinato l’approccio metodologico utilizzato per la misurazione, valutazione, aggregazione e stress testing dei rischi di cui alla disciplina del 2° Pilastro, nonché per il relativo raccordo del capitale interno con i fondi propri ai fini regolamentari.

Il documento è redatto ed aggiornato annualmente con la collaborazione della Funzione di Risk Management, che assume un ruolo centrale nel processo in esame, ed è sottoposto ad approvazione da parte degli Organi aziendali.

Inoltre, a partire dal 2021, Gepafin su base volontaria predispone il documento Risk Appetite Framework (RAF). In tale documento, obbligatorio solamente per le banche, l’impresa definisce e pianifica i propri livelli desiderati di rischio (derivanti dalle previsioni quantitative contenute nel Piano Strategico), verifica la coerenza di tali livelli di rischio con i livelli massimi consentiti dalla normativa e fissa delle soglie di allarme/allerta. Tali indicatori di rischio sono monitorati dalla Funzione di Risk Management che, su base trimestrale, predispone un’apposita reportistica per il Consiglio di Amministrazione.